

N. 01299/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01403/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2015, proposto da:

**, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Questura di Verona, Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 28.05.2015, notificato alla ricorrente il 29.07.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che con il ricorso in epigrafe viene impugnata la reiezione dell'istanza del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto l'istante avrebbe trasferito il suo domicilio da Ferrara a Verona dichiarando di abitare in una via per la quale non ha mai chiesto la residenza, sicché la comunicazione dei motivi ostativi inviata in tale luogo è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, senza peraltro che la ricorrente abbia comunicato alcuna variazione di indirizzo all'ufficio immigrazione, prendendosi atto peraltro che la cittadina è ricongiunta dal coniuge con cui viveva a Bondeno ma si è trasferita a Verona senza essere seguita dal coniuge stesso ma solo dalla figlia minore, nei confronti della quale è pure stato denegato il rinnovo del titolo di soggiorno;

ritenuto:

che il motivo ostativo addotto non sia legittimo, posto che per giurisprudenza costante la mancata comunicazione del cambiamento

di domicilio non costituisce causa legittimante il diniego di rinnovo, essendo richiesto il requisito della residenza solo per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo (Tar Veneto, n.943/2014);

che in ogni caso è dimostrato in causa che la ricorrente ha intrapreso un'attività di lavoro autonomo come sarta in Verona, che il contratto di locazione è intestato anche al marito e che la domanda di rinnovo era stata presentata quando la ricorrente si trovava presso l'abitazione della cognata;

che il ricorso deve dunque essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.**

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1500,00 - millecinquecento/00, somma maggiorata dagli oneri di legge , ivi compresa la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)